

L'Associazione Culturale Multimediale INDIPENDENTEMENTE, avente sede a Desenzano del Garda (BS) in via delle Rive,1, costituita il giorno 8 febbraio 1993 con atto notarile del dottor Pietro Barziza in Castiglione delle Stiviere (Mn), registrata all'ufficio del Registro di Castiglione delle Stiviere il 16 febbraio 1993 n.151,vol1. con modifiche Statuto in data 28 maggio 1998 per recepire le norme dettate dal D.L.460/97e registrato il 16 luglio1998, presenta, a firma del legale rappresentante Raffaella Visconti, aggiornamento statuto per adeguamento al D. Lgs. n. 117/2017 con modifiche approvate in assemblea straordinaria il giorno 16 ottobre 2020

Allegato F24 Imposta Tassa registro e valori bollati n.3 marche da bollo assolti virtualmente Desenzano del Garda, li 3 novembre 2020

Associazione Culturale Multimediale
INDIPENDENTEMENTE
 Via delle Rive, 1
 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
 C.F. 93005530170 - P. IVA 00821320982

Raffaella Visconti

Associazione Culturale Multimediale INDIPENDENTEMENTE

Via delle Rive,1 25015 Desenzano del Garda (BS)

C.F. 93005530170

Recapiti: cell.3356116353 fax 030.9912121 E-mail: redazione@giornaledelgarda.info

STATUTO

TITOLO I Denominazione, Sede, Scopo, Durata

Art. 1) E' costituita con sede in Desenzano del Garda (BS), via delle Rive 1, l'Associazione culturale multimediale denominata "Indipendentemente". L'Associazione potrà assumere la denominazione Ente del Terzo Settore con l'acronimo ETS come previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, previa iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al momento della sua istituzione. L'acronimo ETS sarà inserito in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Può istituire sedi secondarie ed impianti distaccati anche in altri Comuni o all'estero.

Art. 2) Indipendentemente è un'Associazione culturale senza scopo di lucro, a carattere volontario, democratico ed unitario, senza discriminazioni di tipo politico, religioso, o di razza, ha per scopo quello di incrementare nell'ambito della propria influenza la conoscenza della cultura contemporanea in tutte le sue forme e cioè:

(a) Produrre, realizzare, diffondere, partecipare, organizzare e gestire spettacoli teatrali di prosa, poesia, musica, di danza e cinema, sale di spettacolo, servizi nel settore dello spettacolo e della cultura, e tutte le manifestazioni legate a queste arti, assumere incarichi da Enti pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazione, artistiche, culturali, educative, sportive, turistiche, enogastronomiche, inerenti allo spettacolo e alla promozione, come, a puro titolo di esempio e senza esclusione di quelli non citati, feste private e pubbliche con o senza servizio di catering, festivals, rassegne, mercatini ed attività didattiche.

(b) Incentivare e diffondere la conoscenza storica, geografica, rurale, agricola, turistica, pratica del Lago di Garda e delle colline moreniche attraverso attività diverse, come, a puro titolo di esempio e senza esclusione di quelle non citate, pubblicazioni, gadgets, corsi di iniziazione agli sport e attività lacustri e all'aria aperta, escursioni guidate, mostre e convegni.

(c) Insegnare recitazione, danza classica e moderna, discipline artistiche e di animazione sia a livello didattico che professionale, come, a puro titolo di esempio e senza esclusione di quelle non citate: dizione, ortofonia, recitazione, interpretazione, improvvisazione, regia, musica, educazione della voce, canto, storia del teatro, scenografia, trucco, costume e scenotecnica, danza classica, moderna, contemporanea, jazz, folklorica, primitiva, ginnastica artistica e presportiva, espressione corporea, gesto, movimento e mimo, nonché quelle altre discipline funzionalmente connesse all'oggetto indicato.

(d) Promuovere e partecipare a corsi di formazione professionale, ad iniziative di studio, di ricerca, quali convegni, congressi, seminari, stages, ecc; pubblicare testi, atti e documenti, sia in forma occasionale che periodica in qualità di editori nella persona del Presidente, su materie che costituiscano o integrino lo scopo dell'Associazione. La quale potrà altresì, in relazione, agli scopi suddetti, fare qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, assumere e concedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese e aziende aventi scopi uguali, affini od integrativi.

(e) Curare uffici stampa, servizi logistici e rapporti editoriali e pubblicitari, sia interni che esterni, direttamente o incaricando professionisti dei vari settori, nell'ambito degli scopi dell'Associazione.

(f) Progettare e realizzare allestimenti, scenografie, prototipi, costumi e restauri architettonici di spazi dedicati alle attività di cui ai punti a), b), c), d),

(g) Promuovere ogni altra iniziativa ritenuta dal Consiglio Direttivo valida e idonea a favorire il raggiungimento dello scopo sociale. L'Associazione, al fine di raggiungere il proprio scopo, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari. L'Associazione può affiliarsi o aderire ad altre Associazioni e/o Enti che si propongono scopi e finalità analoghi.

Ad integrazione delle attività sopra indicate, l'Associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 117/2017, potrà effettuare le seguenti altre attività

che vengono elencate secondo la disposizione del predetto 1° comma dell'art. 5: lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale e no profit;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Inoltre potrà effettuare attività diverse previste dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a carattere secondario e strumentale dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 31.e segg. del Codice Civile.

TITOLO II Soci

Art. 4) Il numero dei soci dell'Associazione Indipendentemente è illimitato.

Art. 5) All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e/o stranieri di ambo i sessi, purché risultino di buona condotta morale e civile, interessati a collaborare per il

raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone.

Art. 6) I soci sono suddivisi in sei categorie: Onorari, Ordinari, Fondatori, Sostenitori, Aziende, Associazioni e Enti. Le Aziende, le Associazioni e gli altri eventuali Enti saranno rappresentati dai loro responsabili legali. Sono Onorari i soci che l'Assemblea ordinaria ritiene opportuno eleggere a vita in riconoscimento di meriti eccezionali. Sono soci Ordinari coloro che, previa domanda di appartenenza al Consiglio Direttivo, sono ammessi e versano la quota sociale di ammissione e quella annuale. Sono soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Sono Sostenitori i soci che versano una quota a titolo di sostegno dell'attività sociale. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dalla quota versata. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Vigge il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 del Codice Civile. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione non si può richiedere il rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Gli associati dovranno garantire l'effettività e la partecipazione alle attività dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7) L'ammissione a socio è soggetta alle seguenti norme: *Il candidato deve presentare domanda scritta e dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi direttivi; *La domanda del socio minore di età dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà; *L'ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione dopo l'approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

La quota sociale dovrà essere versata per il rinnovo dell'associazione entro il 31 gennaio.

Art. 8) La qualifica di socio cessa per le seguenti cause: 1) Dimissioni che debbono essere notificate al Consiglio Direttivo dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata. 2) Morosità nel pagamento della quota sociale. In questo periodo di tempo il socio non fa parte a nessun titolo dell'Associazione. 3) Radiazione dall'albo dei soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze a giudizio del Consiglio e a maggioranza dei quattro quinti dei membri. Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata a firma del Presidente. I soci radiati potranno ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra contro il provvedimento, chiedendo al Consiglio la convocazione di un'assemblea straordinaria. Il giudizio dell'Assemblea è inappellabile. Nel periodo che intercorre tra la data di presentazione del ricorso e la deliberazione dell'Assemblea, il socio mantiene ogni diritto all'interno dell'Associazione. 4) Il Consiglio potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti stabiliti dal Consiglio stesso, sia l'ammonizione sia la sospensione dei diritti dei soci per quel periodo di tempo che riterrà opportuno.

TITOLO III Patrimonio sociale e bilancio

Art. 9) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) Dalle quote sociali di iscrizione; b) Dalle quote sociali annuali; c) Da contributi, erogazioni e lasciti diversi di soci e terzi; d) Dal patrimonio mobiliare, immobiliare di proprietà dell'Associazione; e) Dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati; f) Da tutte le altre entrate che possono provenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Art. 10) L'ammontare della quota annuale relativa ai soci, è stabilito dall'Assemblea dei soci ogni esercizio finanziario.

Art. 11) È obbligatorio redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; una volta approvato il rendiconto dovrà essere

depositato nella sede sociale, per poter essere consultato da chiunque ne abbia motivato interesse. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento interno, previa richiesta fatta per iscritto al Consiglio direttivo che stabilirà i tempi di consultazione, ai sensi dell'art 15 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 12) L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13) È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO IV Organi sociali

Art. 15) Gli organi sociali dell'Associazione sono: I. L'Assemblea generale dei soci;
II. Il Consiglio Direttivo; III. Il Presidente; IV. Il Vice Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti, ove occorra. L'elezione degli organi dell'Associazione, non può essere in alcun modo vincolata o limitata e vigono criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Gli Organi sociali sono rinnovati ogni 4 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. L'organo di controllo (collegiale o monocratico) sarà istituito qualora dovessero verificarsi le condizioni previste dall' art. 30 del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017. Parimenti l'istituzione della Revisione legale sarà istituita ai sensi e condizioni previste dall'art 31 D.Lgs. n.117/2017.

Capo 1 Assemblea

Art. 16) L'Assemblea è l'organo sovrano che regolarmente costituito rappresenta tutti gli associati o partecipanti e le deliberazioni da esso adottate in conformità allo Statuto che

vincolano tutti gli assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata sia in sede ordinaria sia straordinaria.

Art.17) L'Assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo a ciò autorizzato dal Presidente. Essa si tiene in sede ordinaria almeno una volta l'anno inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 degli associati, dal Collegio dei Revisori dei Conti per: *Deliberare la relazione organizzativa, di gestione e finanziaria del Consiglio Direttivo; *Approvare il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e di quello consuntivo dell'esercizio precedente; *Rinnovare le cariche sociali; *Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Si tiene in sede straordinaria, oltre che per i casi previsti dal presente Statuto, per eventuali modifiche allo Statuto sociale e per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 18) Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dovranno essere pubblicati, con il relativo ordine del giorno, nella bacheca presso la Sede sociale, almeno quindici giorni prima della data fissata dal Consiglio Direttivo. Le delibere assembleari dovranno essere affisse nella sede sociale.

Art. 19) Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali e risultanti iscritti da almeno tre mesi ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto legislativo n. 117/2017. È ammesso un solo voto per delega, non è ammesso il voto per corrispondenza. La qualifica di socio non è cedibile.

Art. 20) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti i due terzi dei soci in regola con le quote sociali. Qualora ciò non avvenisse, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea

potrà essere già fissata la seconda convocazione con l'intervallo di almeno un'ora. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 21) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei soci e delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 22) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti. Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se sono stati eletti, dai due scrutatori.

Art. 23) Le proposte che i soci intendono portare all'ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno il giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Art. 24) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

Capo 2 Consiglio Direttivo

Art. 25) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a 3 eletti tra i soci ordinari. Il Consiglio rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio sono valide, se sia presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente. Coloro che partecipano alle riunioni hanno l'obbligo del segreto d'ufficio in merito allo svolgimento dei lavori consiliari. Per gli amministratori eletti dall'assemblea si richiama l'art.26,6° comma del codice del Terzo settore.

Art. 26) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea. In particolare il

Consiglio:

a) Decide sulle domande di ammissione a socio dell'Associazione e sulle sospensioni o radiazioni dei soci, propone le quote di iscrizione e le quote per ogni categoria di socio; b)

Elegge fra i propri membri: - Il Presidente dell'Associazione; - Il Vicepresidente, attribuendogli il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento sia temporaneo che definitivo; - I

responsabili delle varie attività; - L'Amministratore o il Segretario dell'Associazione; c)

Provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione dei beni in locazione, all'amministrazione ed alla gestione delle attrezzature sociali, compiendo a tale scopo tutti gli

atti necessari ed opportuni; d) Assume personale e collaboratori, fissandone le retribuzioni ed i compensi, adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare; e) Emanando regolamenti e

disposizioni per il funzionamento dell'Associazione; f) Compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea ordinaria;

g) Stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale. Esso deve essere riunito almeno una volta

l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio per richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 28) Tutti i Consiglieri dovranno, all'atto della loro nomina sottoscrivere e surrogarsi in proprio in tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto dell'Associazione dai Consiglieri uscenti sino all'estinzione degli obblighi stessi.

Art. 29) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli

aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque associato ne faccia motivata richiesta, come previsto dal precedente art. 11 del presente statuto.

Il Consiglio direttivo potrà prevedere di chiedere e acquisire la personalità giuridica dell'Associazione con delibera approvata all'unanimità dallo stesso consiglio, e ratificata dall'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta, all'Autorità prefettizia della provincia competente secondo le norme del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. In deroga a tale norma, qualora l'associazione chieda l'iscrizione nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto con il richiamato D.Lgs. n. 117/2017, si adeguerà alle prescrizioni previste dall'art. 22 di detto decreto legislativo che prevede un patrimonio minimo costituito da disponibilità liquida non inferiore a 15.000,00 Euro.

Capo 3 Il Presidente

Art. 30) Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della società, è responsabile del suo funzionamento e dell'amministrazione. Nell'esercizio delle suddette funzioni il Presidente compie atti autonomi di estrema urgenza, avvalendosi eventualmente anche di persone di sua fiducia delle quali resta in ogni modo responsabile, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione, inoltre, quale primo componente degli organi collegiali di cui fa parte, sovrintende al loro funzionamento, provvede alla loro convocazione, ne fissa l'ordine del giorno e vigila affinché le deliberazioni di tali organi siano eseguite.

TITOLO V Scioglimento, disposizioni generali e finali

Art. 31) L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà i Liquidatori. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico

nazionale istituito presso la Regione di competenza, ai sensi dell'art9 del citato D.Lgs. n. 117/2017, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662 del '96 e salvo diversa altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 32) Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte e le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci appositamente convocata.

Art. 33) Qualunque controversia sorgesse, in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo la nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 34) Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni valgono le norme di legge ed il buon senso e la fede di tutti gli associati e il regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo vigente.